

Dichiarazioni. Nella bozza di modello per il 2014 mancano ancora alcune novità in corso di rifinitura

Per Unico PF avvio «lento»

Da perfezionare il modulo RW e gli spazi dedicati al bonus start up

Luca De Stefani

Nella bozza 2014 di Unico PF, licenziata giovedì dall'agenzia delle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) e che dovrà essere utilizzata dalle persone fisiche, imprese individuali e professionisti per tassare il reddito del 2013, sono ancora molti i quadri e le istruzioni assenti, che dovranno essere aggiunti nella versione definitiva.

Molte assenze sono causate dall'attesa dell'approvazione definitiva della legge di stabilità 2014, già approvata dal Senato e ora all'esame della commissione Bilancio della Camera. Anche se questa norma entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2014, vi sono alcune disposizioni retroattive, che non considerano lo Stato dei diritti del contribuente. Ad esempio, già dal 2013 il «reddito degli immobili a uso abitativo non locati» e «situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale» devono essere tassati a Irpef e addizionali nella misura del 50%, anche se sono assoggettati all'Imu. Con l'approvazione della legge di stabilità 2014, quindi, si dovrà applicare questa deroga al principio

dell'alternatività piena tra Imu e Irpef per gli immobili non locati. La retroattività al 2013 vale anche per la deduzione dal reddito d'impresa e dal reddito dei professionisti del 30% dell'Imu degli immobili strumentali, che si applicherà già dal «periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013». Dal 2014, la deduzione verrà ridotta al 20% (commi 509 e 510).

Ma la norma che, più di altre, potrà rivoluzionare la bozza di Unico PF 2014 è quella che prevede entro il 31 gennaio 2014 l'adozione di provvedimenti di «razionalizzazione delle detrazioni per oneri» detraibili indicati all'articolo 15 del Tuir, che dovranno assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per il 2014, a 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016». Questa razionalizzazione non riguarderà le detrazioni del 36-50% per le ristrutturazioni edilizie e i mobili, del 55-65% per il risparmio energetico, del 19% per la frequenza di asili nido e le quattro detrazioni forfetarie per gli affitti dell'abitazione principale. Anche se questa razionalizzazione dovrebbe entrare in vigore solo dal

2014, va detto che se non verrà approvata entro fine gennaio 2014, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), la percentuale del 19%, applicabile agli oneri dell'articolo 15 del Tuir, sarà ridotta al 18% già «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014». Questa riduzione riguarderà anche le spese per l'asilo nido, in quanto «è riconducibile al citato articolo 15, comma 1» del Tuir (commi 385 e 386).

Oltre alle modifiche in itinere della legge di Stabilità 2014, la bozza di Unico PF 2014 non riporta il nuovo modulo RW, che dovrà essere aggiornato con le semplificazioni introdotte con la legge Europea 2013, entrate in vigore il 4 settembre 2013. Il mancato aggiornamento deriva dalla mancata approvazione del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legge 167/90, deve stabilire «il contenuto» del nuovo modulo RW. In base alla nuova norma, infatti, non devono più essere monitorati i trasferi-

In arrivo

01 | ERRORI CONTABILI
È stato previsto un apposito prospetto, denominato «Errori contabili», per correggere gli errori di competenza dei componenti positivi o negativi di precedenti dichiarazioni

02 | SPESE MEDICHE
Come nel 730, anche in Unico PF 2014 le spese mediche dovranno essere indicate al lordo della franchigia di 129,11 euro. Questa, quindi, non dovrà più essere sottratta dall'importo da indicare

03 | FIGLIA CARICO
Dal 2013, sono state aumentate le detrazioni dall'Irpef per i figli a carico

04 | START UP
Non è ancora applicabile la detrazione del 19% per gli investimenti in denaro nel capitale delle start-up innovative perché manca il provvedimento attuativo

menti da, verso e sull'estero. Quindi, il modulo RW del modello Unico PF 2014 (e Unico Enc) non dovrà più richiedere la compilazione delle sezioni I e III. Poi, è stata eliminata la soglia di 10mila euro di rilevanza degli investimenti e delle attività. Infine, la nuova norma fa riferimento alla detenzione di investimenti o attività estere di natura finanziaria «nel periodo d'imposta» e non, come in precedenza, «al termine del periodo d'imposta» (articolo 4, comma 1 del Dl 167/90). Quindi, come per l'Ivie e l'Ivafe, non si dovrà più fare riferimento alla situazione al 31 dicembre, ma dovranno essere dichiarati anche gli investimenti e le attività detenute durante l'anno, la cui disponibilità è venuta meno al 31 dicembre.

Un altro provvedimento atteso che inciderà sul modello Unico PF 2014, infine, è quello dell'agenzia delle Entrate di attuazione della detrazione Irpef del 19% per gli investimenti in denaro nel capitale delle start-up innovative, considerando che la Commissione Ue ha autorizzato l'incentivo il 6 dicembre scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le indicazioni

01 | LA NOVITÀ
Dal 1° gennaio le caratteristiche di lusso delle case saranno valutate diversamente a seconda che l'agevolazione "prima casa" sia richiesta nell'ambito di un contratto soggetto a Iva o a imposta di registro.

02 | CON L'IVA
L'agevolazione sarà impedita

se l'abitazione in questione presenterà le caratteristiche di lusso indicate nel Dm 2 agosto 1969 (per esempio la metratura dell'appartamento superiore a 240 metri quadrati).

03 | CON IMPOSTA DI REGISTRO
Non si guarderà più, come oggi accade, ai requisiti previsti dal Dm del 1969 in quanto l'agevolazione

prima casa sarà impedita per sole ragioni catastali. In altri termini, l'agevolazione prima casa sarà negata, dal 1° gennaio 2014, nel caso di compravendita di abitazione classificata in Catasto nelle categorie A1, A8 e A9, a prescindere dal fatto che il fabbricato abbia estensione o finiture o dotazioni di rilevante entità.

Fisco e immobili. Le indicazioni dei notai in vista del 1° gennaio

Per l'abitazione principale benefici a doppio regime

Angelo Busani

Dal 1° gennaio 2014 le caratteristiche "di lusso" delle abitazioni saranno da valutare diversamente a seconda che l'agevolazione "prima casa" sia richiesta nell'ambito di un contratto soggetto a Iva o a imposta di registro. Nel primo caso, l'agevolazione sarà impedita se l'abitazione in questione presenterà le caratteristiche "di lusso" indicate nel Dm 2 agosto 1969 (le stesse caratteristiche che oggi impediscono l'agevolazione "prima casa" per qualsiasi trasferimento immobiliare); nel secondo caso, invece, non si guarderà più, come oggi accade, ai requisiti previsti dal Dm del 1969 (per esempio la metratura dell'appartamento superiore a 240 metri quadrati) in quanto l'agevolazione "prima casa" sarà impedita per sole ragioni "catastali".

In altri termini, l'agevolazione "prima casa" sarà negata, dal 1° gennaio 2014, nel caso di compravendita di abitazione classificata in Catasto nelle categorie A1, A8 e A9, a prescindere dal fatto che il fabbricato abbia estensione o finiture o dotazioni di rilevante entità.

È quanto sostenuto in una nota del Consiglio nazionale del Notariato diramata ieri, che fa il punto, a pochi giorni dalla sua entrata in vigore, sulla nuova normativa in tema di tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 23/2011 e dell'articolo 26 del Dl 104/2013, convertito nella legge 128/2013.

Se questa opinione, circa la

sussistenza, a partire dal 1° gennaio 2014, di un "doppio binario" quanto ai presupposti per ottenere la "prima casa", ha dalla sua l'autorevolezza della fonte dalla quale promana, essa suscita, però, qualche perplessità, perché ha come risultato una situazione assolutamente incoerente: e, cioè, che la stessa abitazione sarebbe agevolabile, o meno, a seconda che sia oggetto, o meno, di un atto imponibile a Iva.

Forse non sarebbe inopportuno

IL QUADRO

Cambiano i parametri di riferimento a seconda che la transazione sia soggetta a Iva o Registro ma l'effetto è problematico

tuno riflettere sul tema se anche la normativa Iva, seppur non innovata, si debba ritenere implicitamente emendata e quindi allineata a quanto disposto in modo esplicito nell'alveo della normativa in tema di imposta di registro.

I notai, alle prese con il "taglio lineare" delle agevolazioni, disposte dalla vigente legislazione, dall'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23/2011 (che sopprime dal 1° gennaio 2014 «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali») cercano inoltre di capire quale sia esattamente il concetto di "esenzione" e di "agevolazione" e quali fattispecie, invece, si sottraggano a tale perimetro e

quindi beneficiano del mantenimento del loro attuale trattamento di favore.

Su questo punto si argomenta che la soppressione non dovrebbe riguardare le disposizioni che siano funzionali a particolari "istituti" o al perseguimento di determinati fini o interessi rispetto ai quali il trasferimento di beni non costituisce l'oggetto dei regimi di favore; inoltre, non paiono travoliti «quei regimi fiscali agevolati fondati su situazioni di particolare meritevolezza sul piano dei principi e delle garanzie costituzionali, pena la possibile sospetta "irragionevolezza"». Esemplificando, si salverebbero:

- il regime agevolato dettato per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o tra ex-coniugi; l'articolo 19 della legge 74/1987, sancì l'esenzione completa da ogni tributo per questo tipo di attività; la Corte costituzionale, con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, estese questa previsione anche ai procedimenti di separazione coniugale, ritenendo illegittima la disparità di trattamento che invece si verificava tra il caso dello scioglimento del matrimonio e il caso della separazione dei coniugi;
- il regime agevolato in ambito di mediazione, conciliazione giudiziale e predibattimentale;
- i regimi agevolati che sono legati al «razionale sfruttamento del suolo», vale a dire le agevolazioni previste nell'ambito della legge Bucalossi (articolo 20 legge 10/1977) e quelle dell'articolo 32 del Dpr 601/73.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro lunedì 16. Persone fisiche e società di persone

Acconti, ravvedimento sprint in scadenza

Tonino Morina

Al saldo Imu 2013, lunedì 16 dicembre si aggiunge anche la scadenza del **ravvedimento «sprint»** per i contribuenti che hanno omesso o versato in ritardo gli **acconti** delle imposte per il 2013 scaduto il 2 dicembre 2013.

Il ravvedimento sprint, che deve appunto avvenire entro 14 giorni dalla scadenza, riguarda le persone fisiche e le società di persone che hanno omesso o versato in ritardo gli acconti che erano in scadenza lunedì 2 dicembre 2013. Per i soggetti Ires, tenuto conto che la scadenza per pagare il secondo o

unico acconto per il 2013 è stata spostata al 10 dicembre 2013, il ravvedimento sprint scade invece il 24 dicembre 2013.

Il ravvedimento spontaneo per omessi o tardivi versamenti riguarda solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i pagamenti si usa lo stesso modello F24. In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente può quindi avvalersi del ravvedimento «sprint», da fare entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso, la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2%

per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo.

Il ravvedimento «sprint», solo per sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che ha pagato le sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Così, ad esempio, se un versamento di mille euro viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4 per cento, pari cioè a 4 euro (0,2% per 12 giorni di ritardo). Sono anche dovuti gli interessi legali, attualmente fissati

nella misura del 2,5% annuo.

A prescindere dal ravvedimento, in sede di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni l'ufficio, però, deve applicare le sanzioni tenendo conto dei versamenti eseguiti con ritardo non superiore a 14 giorni.

Una conferma in questo senso è stata fornita dall'agenzia delle Entrate con la circolare 41/E del 5 agosto 2011 nella quale è stato esercitato che «il comma 31 dell'articolo 23 del decreto (98/2011, ndr), nel modificare l'articolo 13, comma 1, secondo periodo del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, ha esteso la riduzione delle sanzioni in

presenza di lievi ritardi negli adempimenti alla generalità dei versamenti dei tributi». Se, cita ad esempio la circolare, «un versamento di euro mille viene eseguito con due giorni di ritardo, sconta la sanzione del 4% (30 per 2 diviso 15) pari a euro 40».

Anche nei casi in cui non opera il ravvedimento, l'ufficio deve applicare la sanzione tenendo conto, al verificarsi dei presupposti, della riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Nel caso di sanzioni sui tardivi versamenti iscritti a ruolo, è anche possibile fruire del reclamo-mediazione, con l'ulteriore abbattimento delle sanzioni al 40 per cento (articolo 17-bis, decreto legislativo 546/1992).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL. LE IDEE TORNANO DI MODA.

IL MONDO È PIÙ RICCO - Tra crisi e disuguaglianze, siamo convinti che il pianeta non se la passi bene. Eppure il benessere è più diffuso rispetto al passato. E un miliardo di persone è uscito dalla povertà estrema.

HO VINTO LO ZECCHINO D'ORO - La gioia, la gloria e il sonante tintinnio dei diritti d'autore della trionfatrice (al primo colpo) della manifestazione canora per bambini.

QUELLI CHE... LA SANNO LUNGA - Gli "esperti" da talk show ci spiegano ogni sera come uscire dalla crisi.

Tra i paralleli sbagliati con Argentina e Islanda, è il momento di chi le spara grosse.

in edicola giovedì **19 dicembre** con

